

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE LAVORO -**

Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al

n. 2375/2017 R.G., promossa da

OMISSIS

Avv. FASANO ANGELA MARIA

Contro

MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Avv.

All'udienza del 23/01/2019 davanti al Giudice del Lavoro, **dott. ssa Chiara Gagliano**,
compaiono:

La parte discute la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti.

**Il Giudice del lavoro si ritira in camera di consiglio e decide con sentenza con motivazione
contestuale, della quale dà lettura in pubblica udienza.**

Il Giudice del Lavoro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. deciso all'udienza del 23.01.2019

PROMOSSO

DA

OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Palermo, nella Via Catania 42.

- RICORRENTE -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- RESISTENTI CONTUMACI -

CONCLUSIONI: come da verbale del 23.01.2019



FATTO E DIRITTO

Con ricorso con contestuale istanza cautelare, depositato in data 20 luglio 2017, la ricorrente in epigrafe, docente di scuola secondaria di primo grado, inserita nella GaE della Provincia di Palermo, premesso di essere stata assunta in ruolo nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, di avere presentato domanda di mobilità con punteggio acquisito di 48, più 6 per il Comune di ricongiungimento al coniuge, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 dell'08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, di aver indicato come prime preferenze gli Ambiti Territoriali della Sicilia 0021 e 0017 e, successivamente, altre preferenze su ambito siciliano, di avere la necessità di assistere la madre, riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92, di essere stata assegnata per l'a.s. 2016/2017 in provincia di Palermo e, segnatamente, ad , ha lamentato di essere stata trasferita, in violazione del diritto di precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92 nonché del principio del merito del punteggio in graduatoria, presso l'Ambito Territoriale Lazio, laddove, invece, altri docenti, con punteggi di graduatoria inferiori, sono stati assegnati presso la sede di Palermo o in altri ambiti della Sicilia.

Ha, quindi, chiesto di *“accertare e dichiarare il diritto della docente al riconoscimento per la mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, del diritto di precedenza ex L. 104/1992 con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92; in via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 del C.C.N.I nella parte in cui hanno illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92; in via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c dichiarare la nullità dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo 2017/ nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti interprovinciali ai docenti che prestano assistenza al familiare disabile grave; in via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c dichiarare l'illegittimità*



e/o la nullità dell'art.13 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, 2017/2018 nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, riconoscimento della precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, in ossequio al principio di cui all'art.33 comma 6 della L.104/92; per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in provincia di Palermo nella prima sede scolastica indicata – SCUOLA – CODICE PAMM811019 - tra quelle dalla stessa indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, o comunque in uno degli ambiti della Regione Sicilia ivi indicati; accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2017/2018 ed in quelle a seguire, quindi, anche per la graduatoria 2017/2018 di imminente pubblicazione e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2017/2018 del diritto di precedenza ex L.104/1992” (v. conclusioni del ricorso).

Le amministrazioni resistenti, benché ritualmente citate, sono rimaste contumaci sia nel giudizio cautelare che in quello di merito.

Il Tribunale, con ordinanza del 20.09.2017, ha dichiarato il nono luogo a provvedere sulla domanda cautelare, atteso che la ricorrente aveva ottenuto, nelle more del processo, l'assegnazione provvisoria in Sicilia.

Indi, all'odierna udienza, previa discussione orale, la causa è stata posta in decisione.

Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 2017/2018 nella parte in cui non prevede la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, a prescindere dal Comune di provenienza, in favore dei docenti che prestano assistenza a soggetti riconosciuti portatori di handicap in stato di gravità, a prescindere dal Comune e dalla Provincia di titolarità e ha chiesto, pertanto, l'accertamento del suo diritto al riconoscimento di tale precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, coerentemente alla statuizione di cui all'art. 33, c.5 della legge 104/1992.

In merito, come già esposto in parte narrativa, ha evidenziato di essere l'unico soggetto in grado di assistere la madre, con lei convivente, riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, dalla commissione medica di cui all'art. 4 della stessa legge (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo ricorrente).

Sul punto, va rilevato che, nel settore scolastico, opera l'art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico”, mentre, al secondo comma,



dispone che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Quest’ultima disposizione (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

Sicché, tenuto conto che l’art 33 c. 5 della legge 104/1992, accorda al “ lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell’art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.

Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, non può non rilevarsi la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave.

Va, dunque, dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l’ordine di preferenza indicato, fatto salvo il caso di precedenza che trovino fondamento nello stesso fattore di disabilità riconosciuto dall’art. 13.

Poiché è documentale che all’istante sono stati preferiti soggetti con punteggio inferiore e privi di titoli di preferenza, la domanda va accolta come in dispositivo, assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Nella contumacia che qui si dichiara del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio:

accerta il diritto di parte ricorrente alla precedenza ex lege n. 104/1992 per il familiare affetto da handicap grave; per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca convenuto a trasferire la ricorrente in



mobilità presso l'Ambito Territoriale indicato in domanda quale prima preferenza con decorrenza dall'a.s. 2016 e ad assegnarle una sede in detto ambito territoriale;

condanna il Ministero alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Termini Imerese, il 23.01.2019

IL GIUDICE

Chiara Gagliano

